DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 27 giugno 1974

relativa all'intervento del Fondo sociale europeo a favore dei lavoratori migranti

(74/327/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la decisione del Consiglio, del 1° febbraio 1971, relativa alla riforma del Fondo sociale europeo [1], in particolare l'articolo 4,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo [2],

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che le modalità d'azione e di funzionamento del Fondo sono fissate dal regolamento (CEE) n. 2396/71 del Consiglio, dell'8 novembre 1971, recante applicazione della decisione del Consiglio del 1° febbraio 1971 relativa alla riforma del Fondo sociale europeo [3];

considerando che nella risoluzione del 21 gennaio 1974 relativa ad un programma di azione sociale [4], il Consiglio ha ritenuto che, per portare a termine le azioni proposte nel settore sociale, occorre prevedere le risorse necessarie, segnatamente attraverso il rafforzamento della funzione del Fondo sociale europeo;

considerando che la risoluzione summenzionata prevede un programma d'azione a favore dei lavoratori migranti e dei loro familiari;

considerando che, nella sessione del Consiglio del 12 giugno 1972, il Consiglio ed i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, hanno adottato talune considerazioni e conclusioni in materia di politica dell'occupazione ed hanno invitato la Commissione ad esaminare le possibilità di intervento del Fondo sociale europeo allo scopo di migliorare le condizioni della libera circolazione dei lavoratori;

considerando che l'onere finanziario delle misure a favore dei lavoratori migranti spetta innanzi tutto ai paesi ospitanti;

considerando che gli squilibri costatati nel settore dell'occupazione in seno alla Comunità rendono manifesta la necessità di un'azione comune specifica a favore dei lavoratori migranti e dei loro familiari;

considerando che quest'azione comune specifica deve essere intesa, in particolare, a migliorare le condizioni sociali ed umane dei lavoratori migranti e dei loro familiari;

considerando che, allo scopo di garantire alle operazioni a favore dei lavoratori migranti all'interno della Comunità una maggiore efficacia ed una continuità attraverso le successive fasi della migrazione, è necessario che dette operazioni, per beneficiare del contributo del Fondo, si inseriscano in programmi integrati, che tengano conto altresì delle esigenze di manodopera dei paesi ospitanti nonché delle esigenze di sviluppo dei paesi di partenza;

considerando che devono inoltre poter beneficiare del contributo del Fondo le operazioni intese a facilitare l'accoglienza e l'integrazione nell'ambiente sociale e professionale del paese ospitante delle persone che hanno lasciato il proprio paese d'origine;

considerando che è necessario inoltre prevedere il contributo del Fondo per le operazioni intese a facilitare la formazione degli operatori sociali e del personale insegnante;

considerando che la riforma del Fondo sociale europeo decisa dal Consiglio permette di contribuire agli oneri finanziari risultanti dalle iniziative che vengono o che verranno prese negli Stati membri al fine di favorire l'impiego e la mobilità geografica e professionale dei lavoratori migranti,

DECIDE:

Articolo 1

Programmi integrati

1. Possono beneficiare del contributo del Fondo, a norma dell'articolo 4 della decisione del Consiglio del 1° febbraio 1971, le operazioni facenti parte di un programma integrato, volte a facilitare l'impiego e la mobilità geografica delle persone — diverse dai lavoratori frontalieri — che si spostano o si sono spostate all'interno della Comunità da un paese ad un altro per occuparvi un posto di lavoro.

Per programma integrato si intende l'insieme delle misure necessarie a garantire l'efficacia e la continuità degli interventi che coordinano le successive fasi della migrazione, che possono andare dalla preparazione all'emigrazione sino al ritorno nel paese d'origine.

[1] GU n. L 28 del 4. 2. 1971, pag. 15.
[2] GU n. C 23 dell'8. 3. 1974, pag. 15.
[3] GU n. L 249 del 10. 11. 1971, pag. 54.
[4] GU n. C 13 del 12. 2. 1974, pag. 1.

Tali programmi integrati debbono essere coerenti con gli obiettivi di politica di sviluppo industriale e regionale definiti nel quadro delle azioni comuni decise dalla Comunità.

2. Possono costituire oggetto del contributo del Fondo, a norma del paragrafo 1, le provvidenze il cui elenco è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 2397/71 del Consiglio, dell'8 novembre 1971, relativo alle provvidenze per le quali è previsto il contributo del Fondo sociale europeo [1], modificato dal regolamento (CEE) n. 1761/74 [2].

Articolo 2

Operazioni di inquadramento

1. Possono ugualmente beneficiare del contributo del Fondo, a norma dell'articolo 4 della decisione del Consiglio del 1° febbraio 1971, le operazioni che, pur non rientrando in un programma integrato, sono volte a facilitare l'accoglienza e l'integrazione nell'ambiente sociale e professionale delle persone — diverse dai lavoratori frontalieri — che hanno lasciato il proprio paese d'origine per occupare un posto di lavoro in un paese della Comunità, nonché dei loro familiari.

2. Possono costituire oggetto del contributo del Fondo, a norma del paragrafo 1, le provvidenze B da 20 a 24 previste dal regolamento (CEE) n. 2397/71.

Articolo 3

Operatori sociali e personale insegnante

1. Possono inoltre beneficiare del contributo del Fondo, a norma dell'articolo 4 della decisione del Consiglio del 1° febbraio 1971, le operazioni volte a facilitare la formazione ed il perfezionamento degli operatori sociali, nonché del personale insegnante incaricato dei corsi di adattamento per i lavoratori migranti o per i loro figli.

2. Possono costituire oggetto del contributo del Fondo, a norma del paragrafo 1, le provvidenze A da 10 a 23 e B da 10 a 22, previste dal regolamento (CEE) n. 2397/71.

Articolo 4

Disposizioni finali

La presente decisione entra in vigore il quinto giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Essa è applicabile alle operazioni il cui progetto sia stato approvato dalla Commissione entro tre anni dall'entrata in vigore della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, addì 27 giugno 1974.

Per il Consiglio

Il Presidente

K. GSCHEIDLE

---

[1] GU n. L 249 del 10. 11. 1971, pag. 58.
[2] Vedasi pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.